FulShow Page 1 of 2



Leggi d'Italia

L. 23-12-1986 n. 898

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1986, n. 299.

L. 23 dicembre 1986, n. 898 (1).

(commento di giurisprudenza)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1986, n. 299.

(commento di giurisprudenza)

- **2.** 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti ⁽³⁾ (4).
- 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria (5)
- 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente

FulShow Page 2 of 2

percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

(3) Comma prima sostituito dall'art. 73, L. 19 febbraio 1992, n. 142 e poi così modificato dall'art. 10, L. 29 settembre 2000, n. 300, dal comma 1 dell'art. 18, L. 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008 - e dal comma 2 dell'art. 29, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. Per l'interpretazione autentica del presente comma, nella originaria formulazione, vedi l'art. 5, D.L. 7 settembre 1987, n. 370.

(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-23 dicembre 1998, n. 433 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, come sostituito dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(5) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 18, L. 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.